



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico, Lotto I - CAP 80147 - Napoli
☎/📠 081/7746448 - 📠dir. 081/7748581
Peo: naic8b300n@istruzione.it - Pec: naic8b300n@pec.istruzione.it



**Al Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo
"88°Eduardo De Filippo"
LORO SEDI**

e

**ai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero
ai Tutori, ovvero agli Affidatari delle Alunne e degli
Alunni dell'Istituto Comprensivo Statale
"88° Eduardo De Filippo"
ALBO**

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "88° E. DE FILIPPO" -NAPOLI
Prot. 0007891 del 09/09/2024
V-4 (Uscita)

OGGETTO: *Adempimento obbligo istruzione - Legge 13 novembre 2023, n° 159, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cd. "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".*

Con la presente, la sottoscritta Dirigente scolastico dell'Istituzione in epigrafe rammenta che l'oggettivo disposto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297) novellando una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In tale ambito, i destinatari della presente sono anch'essi coinvolti in forza dell'**art. 12 della Legge de quo, che recita:** *"...Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".*

Per completezza di esposizione segnala che con l'introduzione dell'art. 570-ter del codice penale, la violazione dell'obbligo d'istruzione¹ è punita con la reclusione fino a due anni, mentre l'elusione² dell'obbligo d'istruzione è punita con la reclusione fino a un anno. Peraltro l'articolo 2, il comma 3-bis del Decreto legge 4 maggio 2023, n° 48, introdotto in fase di conversione dalla Legge 3 luglio 2023, n° 85, ha previsto che **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della**

¹ Sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege.

² Sussiste l'elusione dell'obbligo scolastico in caso di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

scuola dell'obbligo".

Nel rispetto di quanto normato dai richiamati disposti, i Docenti coordinatori di classe dovranno comunicare alla Segreteria Didattica d'Istituto, i nominativi delle alunne o degli alunni assenti senza giustificati motivi per più di n. 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di n. 3 mesi. Tanto, per consentire al Dirigente scolastico di inviare tempestivamente apposita comunicazione ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, al fine di chiedere le relative giustificazioni, ove sussistano.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei Docenti e della Segreteria Didattica d'Istituto, avviserà entro i n. 7 giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Si invitano i Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero gli Affidatari delle Alunne e degli Alunni in indirizzo a controllare le assenze dei propri figli sul registro elettronico e a giustificarle con tempestività.

Confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e, nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti, gradisce l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA